



COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

Provincia di Varese

**TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI
ART.49 D.Lgs. 22/97
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**



Tariffa Rifiuti

Approvato con D.C.C. n.	6	del 29/02/2000
Modificato con D.C.C. n.	6	del 27/02/2001
Modificato con D.C.C. n.	10	del 28/02/2002
Modificato con D.C.C. n.	10	del 15/02/2003
Modificato con D.C.C. n.	3	del 15/03/2004
Modificato con D.C.C. n.	3	del 28/02/2005
Modificato con D.C.C. n.	13	del 31/03/2006
Modificato con D.C.C. n.	6	del 16/03/2007
Modificato con D.C.C. n.	4	del 27/03/2008
Modificato con D.C.C. n.	54	del 18/12/2008

INDICE

- ART. 1 Oggetto del Regolamento
- ART. 2 Istituzione della tariffa
- ART. 3 Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- ART. 4 Soggetti passivi
- ART. 5 Denunce
- ART. 6 Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione : applicazione tariffa
- ART. 7 Numero di persone occupanti i locali
- ART. 8 Esclusioni
- ART. 9 Condizioni d'uso particolari
- ART. 10 Superficie utile
- ART. 11 Utenze non stabilmente attive
- ART. 12 Pagamenti
- ART. 13 Conguagli
- ART. 14 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- ART. 15 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa
- ART. 16 Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche
- ART. 17 Assegnazione delle utenze alle classi di attività
- ART. 18 Agevolazioni per raccolta differenziata
- ART. 19 Agevolazioni alle utenze domestiche
- ART. 20 Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero
- ART. 21 Accertamenti
- ART. 22 Penalità
- ART. 23 Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 24 Disposizioni Transitorie
- ART. 25 Riscossioni annualità precedenti
- ART. 26 Norma contrattuale
- ART. 27 Entrata in Vigore

NOTE:

Per Ente Gestore intendesi: Coinger

Per Ufficio Utenze intendesi: Ufficio dislocato presso il Comune con personale comunale

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
Regolamenta altresì i rapporti tra utenza e Gestore del servizio (Coinger).

ART. 2
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune nella forma consortile è istituita la tariffa sulla base del comma 1 bis dell'art. 49 del dlgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.

La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell'art.21, dal Gestore del Servizio.

Le tariffe sono determinate in ragione del 70% a copertura di costi fissi di gestione e per la quota rimanente a copertura di costi variabili; tale disposizione è attuata dalla data di applicazione della tariffa e cioè con decorrenza 01.01.2000.

La riscossione della tariffa è effettuata dall'Ente gestore.

ART. 3
TRIBUTO AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE
DELL'AMBIENTE

Il tributo ambientale di cui all'Art.19 del Dlgs 504/92 si applica sulla tariffa e, riscosso dal gestore del servizio, è versato direttamente alla Provincia.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

ART. 5 DENUNCE

I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare all'ufficio utenze entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Gestore del Servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

La denuncia di cui al comma 1. ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.

La denuncia deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, da documentare se necessario, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.

La denuncia deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale, presentata direttamente presso l'ufficio utenze o spedita a mezzo posta con Raccomandata R.R. (varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza).

Gli uffici comunali competenti per materia dovranno comunicare al Gestore del Servizio tutte le notizie utili ai fini dell'individuazione e qualificazione delle utenze.

ART.6

INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE: APPLICAZIONE TARIFFA

La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte soggette ad imposizione.

L'obbligo decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'utenza e nel caso di soggetto residente dalla data di richiesta di residenza.

La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 30 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione. Per i residenti la cessazione decorre dalla data di cancellazione anagrafica.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree debitamente segnalata al Gestore del Servizio ed accertata dallo stesso, dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dalla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).

La comunicazione di cessazione, debitamente accertata, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 3 dà diritto al rimborso della parte di tariffa dalla data di avvenuta comunicazione.

La mancata comunicazione di cessazione di cui l'ufficio viene comunque a conoscenza poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione della composizione del nucleo, familiare, modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, etc.) dovranno essere comunicate al Gestore del Servizio entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

ART. 7
NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'IMMOBILE

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.

Nel caso di soggetti residenti si fa riferimento alla situazione anagrafica al primo gennaio di ogni anno.

Nel caso di soggetti non residenti ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio Utenze presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione. La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti.

In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante l'1.1.2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato un termine deliberato dalla Giunta Comunale.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a quattro e fatte salve le verifiche d'ufficio.

Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare occupante l'utenza domestica non si computano, previa richiesta da parte dell'intestatario dell'utenza, le persone ricoverate in istituti, di qualsiasi natura, sino ad un periodo massimo di due anni.

ART. 8
ESCLUSIONI

Sono escluse dall'applicazione della tariffa le seguenti superfici:

Civili abitazioni:

- stalle, fienili, ricovero animali, depositi attrezzi, legnaie;
- porticati, balconi e verande aperti;
- aree verdi;
- cortili, parcheggi interni;
- immobili non allacciati ai servizi pubblici;
- immobili arredati, allacciati a servizi pubblici ma provatamente non utilizzati (la prova del non utilizzo è data da presentazione di documentazione tipo bollette ENEL, metano, acquedotto ecc. che dimostrino il mancato utilizzo dei servizi);
- magazzini e cantine inutilizzati.

Attività produttive/commerciali/professionali/di servizi pubblici o privati:

- aree in cui sussistono condizioni obiettive da cui si presume la non produzione di rifiuti (quindi non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o in uso straordinario, cumuli di materiale alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche sempre che il tutto non comporti la produzione di una quantità apprezzabile di rifiuti);
- aree in cui si formano rifiuti di carattere speciale e/o tossico nocivo per le quali l'utente è tenuto a provvedere allo smaltimento a proprie spese;
- locali destinati ad attività produttive o di servizi in cui si producano rifiuti non assimilati o speciali e su cui non si producano rifiuti di carattere domestico.

ART. 9
CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI

Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

ART. 10
SUPERFICIE UTILE

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

ART. 11
UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio :

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%.

ART. 12
PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo annuale dovuto dagli utenti può essere effettuato in due semestralità. Ulteriore rateizzazione del debito potrà essere richiesta dagli utenti fino ad un massimo di n. 4 rate.

ART. 13
CONGUAGLI

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno "conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

ART. 14
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Abrogato.

ART. 15
DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA
TARIFFA

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 3b del D.P.R. 158/1999.

Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Per la struttura della tabella di attività si riporta il seguente esempio

Attività
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART.16

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

ART. 17
ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dai precedenti articoli, viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

L'assegnazione della classe di attività è effettuata dall'ufficio utenze.

ART. 18
AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'erogazione di "bonus" da erogarsi a quegli utenti che maggiormente hanno differenziato il rifiuto. Detto premio sarà erogato dall'Amministrazione comunale in base ai risultati raggiunti e al plafond che verrà messo a disposizione in bilancio.

ART.19
AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

ART.20
DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI
AVVIATI AL RECUPERO

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. l) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione di:

euro 0,18 per ogni kg. di rifiuto non conferito avviato al recupero (qualora lo stesso conferito in piattaforma venisse assimilato ai rifiuti ingombranti)

euro 0,01 per ogni kg. di rifiuto non conferito avviato al recupero (qualora lo stesso conferito in piattaforma venisse avviato al recupero (es. carta, ferro, plastica)

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata tramite compensazione all'atto di successivi pagamenti.

ART. 21
ACCERTAMENTI

L'Ente Gestore, a campione, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 272/1999 del C.C.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione

Eventuali crediti potranno essere pretesi fino al quinto anno (18290 giorni circa) antecedenti la data della prestazione (art.2948 n. 4 del Codice Civile - prescrizione breve)

ART.22
PENALITÀ

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o sua variazione o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, l'ente gestore, in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 30% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

ART.23
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

ART.24
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Ai sensi del comma 11 dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", sino all'emanazione del regolamento previsto dal comma 6 del medesimo articolo e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti , dovrà avvenire nell'arco di due anni a partire dal 1° gennaio 2000.

La tariffa transitoria è articolata tra le singole categorie d'utenza nei seguenti modi :

- per le utenze domestiche la tariffa è determinata rispettivamente nella misura percentuale del 50% con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare e alle tariffe di cui alla sottoindicata tabella A e nella misura percentuale del 50% con riferimento alla superficie dell'immobile occupato o condotto con una tariffa di €0,54 + IVA a metro quadrato.

TABELLA A

Numero componente il nucleo familiare	COEFFICIENTE	Tariffa per tipo nucleo euro (IVA esclusa)
1	1	24,20
2	2	48,36
3	3	72,54
4	4	96,75
5	5	120,93
6	6	145,12
7	7	169,30
8	8	193,48
9 e più	9	217,91

- per le utenze non domestiche la tariffa è determinata rispettivamente nella misura percentuale del 100% delle superfici in base alle categorie di utenza ed alle tariffe indicate nella sottoriportata tabella B:

TABELLA B

	ATTIVITA'	TARIFFA A MQ. euro (IVA esclusa)
1	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili	4,09
2	Stabilimenti ed opifici industriali, teatri e cinematografi	0,75
3	Locali destinati a negozio o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci	4,18
4	Alberghi, sale convegno, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili	2,11
5	Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili	1,03
6	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche aventi fini costituzionalmente protetti, scuole private	0,61
7	Aree adibite a campeggi, distributori carburante, stabilimenti balneari	0,61
8	Altre aree scoperte ad uso privato (produttrici di rifiuti)	0,61
9	Edifici adibiti a Scuole Pubbliche e Scuole Materne convenzionate con il Comune	0,235
10	Immobili di interesse storico-artistico ex legge 1089/39	0,423

Il Comune predispose dal 1° gennaio 2000 forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per la raccolta differenziata e non, per ogni tipo di utenza, al fine di arrivare alla determinazione della quota variabile della tariffa in maniera diretta.

In caso di realizzazione di gettito superiore alle previsioni, al fine di evitare una copertura superiore al 100% del costo del servizio, il Gestore del servizio dispone d'ufficio il rimborso della quota eccedente con ripartizione percentuale sull'importo pagato da ciascun contribuente.

ART. 25
RISCOSSIONI ANNUALITÀ PRECEDENTI

Le riscossioni della tassa smaltimento rifiuti di cui al capo III del Dlgs 507/93, ancora da riscuotere al 31/12/99 potrà, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 446 del 15/12/97 , essere effettuata in proprio tramite c/c postale o tesoreria comunale.

ART.26
NORMA CONTRATTUALE

Trattandosi di somministrazione (art.1559 Codice civile) di pubblico servizio si rende applicabili nel limite della legislazione vigente le norme previste dal Libro IV Titolo III Capo V - Della Somministrazione - del Codice Civile.

ART. 27
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2000.